

COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 09040 – Viale IV Novembre n. 32

tel. 070-985904 - fax 070-985979

Pec: protocollo.guamaggiore@serviziopostacert.it

www.comune.guamaggiore.ca.it

STATUTO COMUNALE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07/11/2016)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I – L'autonomia statutaria

Art. 1 – Il paese di Guamaggiore e l'Autonomia

1. Il paese di Guamaggiore sorge su un territorio collinoso fertile e cerealicolo, situato nella parte occidentale della Trexenta, in Provincia di Cagliari, a circa 200 metri di altitudine. Fa capo alla Diocesi di Cagliari. E' la patria del commediografo Elisio Vincenzo Melis, creatore di "Ziu Paddori", la maschera sarda più nota.

Il Comune di Guamaggiore è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi promuovendone lo sviluppo, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla legge generale dello Stato, ed è compartecipe dei comuni problemi nonché delle istanze della propria popolazione in particolare e della Sardegna in generale.

2. Il Comune esercita il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dalla legge e dallo Statuto comunale.

3. Il Comune assicura la valorizzazione della identità e dei caratteri distintivi propri della comunità guamaggiorese, attraverso la promozione dei valori etici, culturali, politici e religiosi che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni.

4. Il Comune si impegna a perseguire e tutelare i valori della pace, della libertà, della democrazia, della non violenza e della solidarietà, della giustizia, nel rapporto tra gli individui e i popoli.

Art. 2 - Lo Statuto

1. Lo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi della autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità e della trasparenza, imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità, efficacia, efficienza, del vincolo, del fine, del buon andamento e del soddisfacimento dell'interesse pubblico.

2. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia del Comune.

3. Lo Statuto stabilisce altresì i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio.

Capo II - Il Comune

Art. 3 - Principi

1. Il Comune esercita il proprio ruolo e le proprie funzioni perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento:

- a) assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità;
- b) promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione e della Provincia e di altri soggetti pubblici e privati che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini;
- c) attiva e partecipa, nel rispetto dell'autonomia comunale, a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia e di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali;
- d) promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri enti locali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee, per rendere armonico il processo complessivo di sviluppo del territorio;
- e) incoraggia e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione, favorendo la libertà, la solidarietà e la pace anche attraverso forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città che abbiano comuni caratteristiche storiche e culturali, promuovendo nella comunità locale iniziative sociali di ricerca, di educazione e di cooperazione per la pace;
- f) favorisce, nello spirito della solidarietà umana, l'integrazione sociale;
- g) opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e determinare azioni positive per effettive condizioni di pari opportunità;
- h) facilita la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione delle proprie scelte ed assicura la più ampia informazione sulla propria attività;
- i) tutela l'integrità del proprio territorio e assume quale valore fondamentale la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente garantendo e adottando tutte le iniziative

atte a proteggere le proprie risorse naturali ed a contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico, del suolo, acustico e delle acque;

- j) concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute dei cittadini, operando per assicurare la tutela della salubrità del proprio territorio;
- k) sviluppa un efficiente sistema di assistenza sociale che salvaguardi in particolare i diritti degli anziani, dei minori, dei disabili, operando altresì per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l) riconosce e tutela i diritti dell'infanzia sanciti dalla Convenzione Internazionale e favorisce forme specifiche di partecipazione dei bambini alla vita della comunità guamaggiorese;
- m) opera, nell'ambito delle sue competenze, per rendere effettivo il diritto al lavoro, favorendo e orientando la creazione di nuove opportunità occupazionali, anche attraverso specifici interventi tesi al miglioramento del sistema produttivo locale, alla crescita della piccola e media impresa, dell'associazionismo cooperativo, del commercio, del turismo, del terziario, dell'artigianato, dell'agricoltura e della pastorizia, delle arti e dei mestieri tipici locali;
- n) favorisce e adegua le attività ed i programmi di sviluppo alle innovazioni determinate dal progresso tecnologico e scientifico, promuovendo interventi anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, che favoriscano la ricerca scientifica, il miglioramento del sistema informativo, la modernizzazione della rete di comunicazione e servizi;
- o) opera per valorizzare il patrimonio culturale del paese in tutte le sue espressioni, sostenendo le libere forme associative.

Art. 4 - Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Il Comune, ottemperando al principio di sussidiarietà, svolge funzioni proprie e conferite con leggi dello Stato e della Regione. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti.
4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, nell'ambito della copertura degli oneri finanziari relativi alle stesse funzioni attribuite.

Art. 5 – L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario degli organi elettivi; l'organizzazione, la sua gestione ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
3. Apposite norme del presente Statuto e dei Regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 6 - Territorio e sede comunale, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune di Guamaggiore si estende per 16,84 km e confina con quello dei Comuni di Guasila, Gesico, Selegas e Ortacesus.
2. Il Comune ha sede nel Palazzo Municipale ubicato in viale IV Novembre.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale e in casi eccezionali e per particolari esigenze anche in luoghi diversi dalla sede.
4. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Guamaggiore.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
6. Lo stemma del Comune è così descritto "troncato dalla fascia diminuita di argento: nel PRIMO, di rosso, alle due frecce, decussate, con le punte all'insù, la freccia in banda attraversante, di argento; nel SECONDO, di azzurro, alle tre montagne di verde, fondate in punta, la montagna a destra con i declivi interamente visibili, la montagna a sinistra con il declivio in sbarra in piccola parte celato, la montagna centrale con i declivi parzialmente

celati e sormontata dalla stella di otto raggi d'oro. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di rosso, il motto, in lettere maiuscole di nero, A MAGNA PESTILENTIA NOS LIBERASTI. Ornamenti esteriori da Comune”.

7. Il Gonfalone è caratterizzato da “drappo partito di azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentate. La asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento”.

8. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Capo III - La potestà regolamentare

Art. 7 - I Regolamenti comunali

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l'organizzazione del Comune è disciplinata da Regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli n°114, n°117, sesto comma, e n°118 della Costituzione.

3. I Regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Capo IV - Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 8 - Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

4. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

Capo V - Collaborazione e rapporti con altri Enti

Art. 9 - Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 10 – La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

TITOLO II

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I - Gli organi di governo del Comune

Art. 11 - Consiglio, Sindaco e Giunta

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Spettano agli organi di governo la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi di governo per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.
4. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, negli organi di governo del Comune e negli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti viene promossa la presenza di entrambi i sessi.

Capo II - Il Consiglio comunale

Art. 12 - Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha competenza esclusiva per l'adozione di atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
3. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

4. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, sono esercitate su tutte le attività di competenza generale del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.
5. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
6. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
7. Il Consiglio comunale delibera il proprio Regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 13 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.
2. Le materie di competenza del Consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
3. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il Comune è parte o ha la rappresentanza tramite il Sindaco o persone dallo stesso nominate.
4. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
5. Il Consiglio formula indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; può, altresì, esprimere indirizzi per orientare l'azione di tali rappresentanti. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità locale e nazionale.

Art. 14 – Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b) di istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal Regolamento comunale.

Art. 15 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia scritta a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:

- partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previste dal Regolamento consiliare;

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del

proprio mandato, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del proprio mandato, in esenzione di spesa.

6. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e sugli atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. I Consiglieri dispongono, presso la sede del Comune, dei servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.

8. Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico, nella legge e nei Regolamenti.

9. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza del Consiglio per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.

10. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 16 - Dimissioni dei Consiglieri

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono disciplinate nel Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale in base a quanto previsto dalla legge.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Comunale.

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è oggetto di apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, sulla base dei seguenti indirizzi:

a) garanzia di autonomia funzionale e organizzativa;

b) semplificazione delle procedure dei lavori consiliari e delle commissioni;

c) programmazione dei lavori finalizzata a garantire l'esito dei provvedimenti entro termini prestabiliti;

d) previsione delle modalità di erogazione delle risorse assegnate al funzionamento del Consiglio;

e) garanzia di adeguata informazione dovuta ai Consiglieri sugli atti dell'Amministrazione.

2. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri: in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il Regolamento, esse devono essere segrete.

4. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario comunale.

5. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo.

Art. 18 - Adunanze consiliari

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco.

2. L'ordine dei lavori del Consiglio è predisposto dal Sindaco o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche.

4. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal Sindaco. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

5. Nella prima seduta il Consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei Consiglieri; quindi il Sindaco comunica la composizione della Giunta comunale.

6. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta e in tutti casi previsti dalla legge.

Art. 19 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

Articolo 20 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire al suo interno, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte con criterio proporzionale.
2. La delibera di istituzione deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Capo III - Il Sindaco

Art. 21 - Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo della amministrazione comunale, esprime ed interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
3. Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
4. In tale veste impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
5. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
6. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune.
7. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali amministrative.
8. In particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori;
 - c) può delegare ai responsabili dei servizi del Comune il compimento di singoli atti;
 - d) indice i referendum previsti dal successivo articolo 49 e convoca i relativi comizi elettorali;
 - e) adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54 commi 1 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze

ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei Responsabili dei Servizi;

- f) promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge;
- g) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- h) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 22 - Giuramento del Sindaco

1. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 23 - Il vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

24 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco si seguono le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 disciplinanti la materia.

Capo III - La Giunta Comunale

Art. 25 - Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori, il cui numero massimo è quello previsto dalla normativa vigente.
2. Il Sindaco determina il numero dei componenti della Giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, ma possono essere nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando la presenza di entrambi i sessi.

4. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori revocati.
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Art. 26 - Ruolo e competenze generali

1. La Giunta compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
2. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al Consiglio e quando lo richieda il Consiglio stesso.
4. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune.
5. L'esercizio da parte degli Assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.
6. Le deliberazioni della Giunta comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Art. 27 - Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute.

2. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale. Il Segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
3. Il Sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Le deliberazioni della Giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
7. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 28 - Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro verificarsi.
2. Il Sindaco comunica, altresì, al Consiglio la revoca di singoli componenti la Giunta, motivandola e indicando il nominativo del sostituto.

TITOLO III

SERVIZI COMUNALI

Articolo 29 - Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali dovrà avvenire mediante gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché delle norme Regionali che regolano la materia.

Articolo 30 - Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del Consiglio comunale.

Articolo 31 - Consorzi

1. Il Comune può costituire, ai sensi di legge, con la Provincia e con altri Comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi socio-assistenziali.

Articolo 32 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la Provincia, la Regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, il Comune può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Articolo 33 - Modalità costitutive

1. Il Consiglio comunale, compatibilmente con le norme regolanti la materia, delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 34 - Altre forme di collaborazione

1. Per lo svolgimento di funzioni e di attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, il Comune può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni e delle attività previste dall'accordo, i soggetti partecipanti devono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

4. Per ogni funzione è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa prevista dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 267/2000, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 35 - Principi generali

1. Il Comune approva e modifica, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il Comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

Articolo 36 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.

2. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

4. Il Segretario comunale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge.

Articolo 37 - Vice segretario

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario, individuandolo in uno dei dipendenti appartenente alla categoria D.
2. Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 38 - Responsabili dei servizi

1. Ai Responsabili dei servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal Regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.
2. I Responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del Sindaco.
3. I Responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Articolo 39 - Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. Sono attribuiti ai Responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.
3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

Articolo 40 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati i contratti a tempo determinato di cui al comma 1, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. I contratti previsti al comma 1 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Articolo 41 - Incarichi e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi esterni possono essere affidati solo a soggetti in possesso di una particolare specializzazione inerente la materia.

2. Presupposti necessari per l'affidamento degli incarichi di collaborazione sono:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- occorre avere in via preliminare accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

3. Il Comune deve pubblicare sul sito istituzionale nominativo, oggetto e compenso dell'incarico quale condizione di efficacia dei contratti. Qualora venga omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4. Con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze segue le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 42 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori.

2. Il Comune istituisce e attua i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi secondo i principi contenuti nel Titolo VI (Controlli), capo III (Controlli interni) del D.Lgs. n. 267/2000.

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 43 - Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:

- a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel Comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
- c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Articolo 44 - Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Viene istituito un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta. E' condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.

3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.

4. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito Regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.

Articolo 45 - Partecipazione popolare

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 43 possono proporre agli organi del Comune petizioni, sottoscritte da almeno duecento aventi diritto e depositate presso la segreteria comunale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. La petizione deve essere presentata presso l'Ufficio di segreteria, protocollata e deve contenere l'oggetto della petizione, il testo, le motivazioni e le firme autenticate dei soggetti sottoscrittori. La risposta deve essere resa, di norma, entro trenta giorni, fatta salva la necessità di proroga del termine ultimo per motivi contingenti e manifesti.
2. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.
3. I soggetti di cui al precedente articolo esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di duecento firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito.
4. Il Consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto presso la segreteria comunale.
5. Le proposte di cui al precedente comma 3 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.
6. I medesimi soggetti di cui all'art. 44 possono presentare istanze ai competenti organi del Comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
7. Le istanze vanno sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compiere l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

Articolo 46 - Consultazione della popolazione

1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, e possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio comunale.

3. Il Sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Articolo 47 - Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.

2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al Sindaco, previa delibera del Consiglio comunale. Per la proposta di referendum sono richieste dal 30% degli iscritti nelle liste elettorali. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.

3. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) lo Statuto, il Regolamento del consiglio comunale, lo Statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;

b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;

e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;

f) gli atti relativi al personale del Comune;

g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;

h) le espropriazioni per pubblica utilità;

i) questioni attinenti sanzioni amministrative;

l) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.

4. È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.

5. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il Consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.

6. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato

tecnico composto dal Segretario del Comune e da un giudice togato nominato dal Tribunale.

7. Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.

8. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.

9. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.

Articolo 48 - Diritto di informazione

1. Il Comune garantisce l'informazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e per mezzo della stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.

2. Il Comune ha un albo pretorio informatico per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il collegamento all'albo è presente nella prima pagina del sito internet del comune in uno spazio idoneo a consentirne la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Articolo 49 - Attività finanziaria ed impositiva del Comune

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.

3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Articolo 50 - Ordinamento contabile del Comune

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal Regolamento comunale di contabilità.

Articolo 51 - Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla Giunta comunale e da questa presentati al Consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

2. Le aziende speciali e le istituzioni, qualora esistenti, sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al Consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.

Articolo 52 – Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

Articolo 53 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione finanziario e del piano esecutivo di gestione i Responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.

2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione.

3. I Responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.

4. A tal fine, è di competenza dei Responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto

l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al Regolamento di contabilità.

Articolo 54 - Controllo di gestione

1. Il Comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal Regolamento di contabilità.

Articolo 55 - Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento comunale.

Articolo 56 - Organo di revisione

1. Il Consiglio comunale elegge l'organo di revisione secondo le norme di legge.
2. L'Organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il Comune.
4. Non possono essere inoltre nominati revisori i Consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'Amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o tesoriere del Comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
5. È causa di decadenza la cancellazione o la sospensione dal ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, oppure dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune.

6. Il Sindaco, può proporre la decadenza del Revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

Articolo 57 - Attività dell'organo di revisione

1. Le funzioni dell'Organo di revisione sono stabilite dalla legge.
2. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce, entro cinque giorni, al Consiglio Comunale.
3. Il Revisore può ottenere dal Sindaco, dagli Assessori e dai Responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere dell'Organo di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
5. L'Organo di revisione assiste alle sedute del Consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del Comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Articolo 58 - Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento

1. Lo Scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale e il successivo commissariamento segue le previsioni contenute nell'art. 141 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59 - Revisione dello Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

Articolo 60 - Adozione dei Regolamenti

1. Il Regolamento del Consiglio comunale è deliberato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri Regolamenti richiamati nel presente Statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo.

Articolo 61 - Disciplina transitoria e finale

1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello Statuto medesimo.
2. Quando si fa riferimento ai Consiglieri si intende compreso anche il Sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei Consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente.